

Legge sulle epidemie

(Approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici)

Proroga del 14 dicembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 ottobre 2012¹,
decreta:

I

La cifra II della modifica del 6 ottobre 2006² della legge del 18 dicembre 1970³ sulle epidemie (Approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici) è modificata come segue:

Cifra II cpv. 3

³ La sua durata di validità è prorogata sino all'entrata in vigore della legge del 28 settembre 2012⁴ sulle epidemie, ma non oltre il 31 dicembre 2016.

II

¹ La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale⁵ e sottosta a referendum facoltativo a tenore dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2013 con effetto sino al 31 dicembre 2016.

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2012

Il presidente: Filippo Lombardi

Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2012

La presidente: Maya Graf

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

1 FF 2012 7927
2 RU 2006 4137
3 RS 818.101
4 FF 2012 7201
5 RS 101

